



ROBERTO FORNACIARI
PER GRAZIA DI DIO E DESIGNAZIONE DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI TEMPPIO - AMPURIAS

Prot. N. 76/CAN/2024

- Tra gli atti di discernimento propri del Vescovo diocesano, l'ammissione agli ordini e ai ministeri è certamente uno dei più delicati e importanti per la vita della diocesi e del presbiterio.
- Considerato che il Vescovo ha la responsabilità canonica ultima e definitiva circa la chiamata all'ordine sacro e che è suo dovere morale considerare con la massima attenzione la valutazione finale della comunità formativa come pure il parere di persone e Consigli ecclesiali;
- Valutato quanto suggerito dai documenti: Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera circolare *Entre la más delicadas*, 10.11.1997, Allegato III; Conferenza Episcopale Italiana, *La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana. Orientamenti e norme per i seminari* (terza edizione), 4.11.2006, nn. 118-122; Congregazione per il Clero, *Il dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamentalis Institutionis sacerdotalis*, 8.12.2016, nn. 203-210; Congregazione per il Clero – Congregazione per l'Educazione Cattolica, *Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium*, 22.2.1998, nn. 60-62.
- Visti i cann. 1051-1052

con il presente

Decreto

stabilisco quanto segue

1. Nella Diocesi di Tempio-Ampurias è istituita la *Commissione per gli ordini sacri e i ministeri* ("De promovendis ad ordines") con il compito di coadiuvare il Vescovo per lo svolgimento dello scrutinio circa le qualità richieste ai candidati all'Ordinazione diaconale e presbiterale.
2. La Commissione è presieduta dal Vescovo e i suoi membri restano in carica per un quinquennio.
3. Di volta in volta, il Vescovo può invitare ad intervenire altre persone sagge e prudenti, in grado di fornire ulteriori elementi utili al discernimento dell'idoneità di singoli candidati.
4. Non possono partecipare alla discussione coloro che sono legati ai singoli candidati da rapporti di foro interno, anche extra-sacramentale (cf. can. 240 § 2; *Nota della Penitenzieria Apostolica sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 1.7.2019, n. 2).
5. La Commissione svolge il suo compito in sessioni collegiali, per loro natura riservate, convocate e presiedute dal Vescovo.
6. I membri hanno l'obbligo di esprimere sinceramente il loro parere e di osservare diligentemente il segreto (cf. can. 127 § 3).

7. La discussione relativa ad ogni candidato termina con un voto, che può essere segreto se lo chieda uno dei membri della Commissione, in cui si risponde al quesito *se si raccomanda o meno* al Vescovo l'accoglimento della domanda fatta dal candidato di essere ammesso al rispettivo rito liturgico.
8. I verbali della Commissione sono conservati presso il Vescovado. Il risultato della votazione è registrato altresì nella cartella personale del candidato.
9. Il parere della Commissione non è vincolante, e il Vescovo può discostarsene per ragioni ben fondate e prevalenti (cf. can. 127 § 2 n. 2°).

Dato dalla Curia vescovile
in Tempio Pausania,
Martedì 24 maggio 2024



+ Roberto Fornaciari
✠ ROBERTO FORNACIARI
Vescovo

Sandro Serreri

Il Cancelliere Vescovile
Can. Sandro Serreri